



COMUNE DI ORRIA

(Provincia di Salerno)

C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)

Tel. 0974993006

Mail: ufficio.tecnico@comune.orria.sa.it pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- I commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 così come modificati dal comma 313 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'art. 243 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 stabiliscono che "65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1 comma 6 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147";*
- Il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 relativo alle modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo Comuni Marginali, individuati sulla base dell'indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno di spopolamento, assegna a questo Ente per l'intero periodo 2021-2023 la somma di Euro 135.871,26 al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati;
- Con Delibera CIPE n. 8 del 2015 si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione europea 2014-2020 nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dei servizi essenziali attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che:

- Con D.G.C. n. 28 del 05-03-2024 l'Amministrazione Comunale ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del geom. Antonio Di Fiore a cui demandare l'avvio delle procedure tecniche ed amministrative necessarie per la stesura degli atti amministrativi da approvare
- successivamente in Giunta Comunale e di destinare il contributo della seconda annualità del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pari a **€ 45.290,42** per le finalità dell'Art. 2 comma 2 lett. a) e b) ricadenti nelle fattispecie di cui alla linea A e B suddette.
- Con Determinazione n. 44 del 20.05.2024 si è proceduto ad affidare all'operatore economico "PROJENIA S. C. S.", con sede in San Martino Valle Caudina (AV), 83018, Via Casali Interni, n. 56, P.IVA: 02571990643, i servizi di supporto al R.U.P. inerenti il finanziamento in esame, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Tutto ciò premesso e considerato,

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Orria (Sa), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio, a valere della Seconda Annualità del DPCM del 30 settembre 2021 Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021.

Art. 1 – Contesto e finalità dell'Avviso pubblico

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico destinato alla concessione di contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Orria (SA), ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM del 30 settembre 2021 sopra richiamato.

2. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Art. 2 – Dotazione finanziaria e modalità di quantificazione del singolo contributo

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari ad euro 135.871,26, di cui euro **45.290,42** per l'annualità 2022 da destinare integralmente alla categoria d'intervento definita **dall'art. 2, co. 2 lett. b)**, del DPCM del 30 settembre 2021, ossia: "concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese".

2. Il Comune di Orria intende finanziare **n. 2 (due)** progetti per l'avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata sul territorio comunale, ovvero per l'avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo massimo di euro 22.645,21 per ogni iniziativa ammissibile a finanziamento e collocata utilmente in graduatoria, fino a concorrenza finale della dotazione finanziaria prevista per tale annualità.

L'erogazione dei contributi è subordinata al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di Orria.

3. L'amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di incrementare l'ammontare della sovvenzione massima qualora vi siano somme eventualmente non erogate, in misura proporzionale al numero di istanze ammissibili e sempre nel limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore, allegato alla domanda.

4. Qualora l'importo totale dell'investimento fosse inferiore al massimale di contributo erogabile il Comune rimodulerà in quota parte l'entità dello stesso fino a concorrenza della copertura delle spese ammesse a finanziamento.

5. Il contributo viene erogato in un'unica soluzione a ultimazione del progetto secondo la modulistica allegata all'avviso (Allegati D e E).

5.1 Il Beneficiario può fare richiesta di anticipazione di una prima quota di agevolazione nella misura non superiore al 50% del totale del contributo concesso, previa sottoscrizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, di pari importo, a favore del comune, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. La polizza potrà essere estinta, su richiesta a seguito della liquidazione del saldo.

La richiesta di anticipazione deve essere effettuata secondo il modello predisposto dal comune (Allegato C) e comprensiva dei seguenti documenti:

1. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
2. comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data;
3. documentazione contabile a giustificazione della spesa con la precisa identificazione del lavoro/bene/servizio. Le fatture oltre che in copia devono essere prodotte in formato xml o p7m e devono riportare la precisa identificazione del bene cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale) e la seguente dicitura: "Spesa co-finanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali DPCM 30/09/2021" includendo il "Codice unico di progetto" (CUP) assegnato dal Comune;
4. estratto del registro Iva acquisti e registro beni ammortizzabili;
5. bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili nonché di dotazioni aziendali in genere;
6. preventivi di spesa; numero di ordine; contratti di fornitura sottoscritti ed accettati tra le parti.

5.2 La richiesta dell'ultima quota a saldo, deve essere presentata entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 6 (sei) mesi dall'invio della PEC di controfirma del provvedimento di concessione.

La richiesta deve essere redatta secondo il modello predisposto dal comune (Allegato D) e alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

1. comunicazione di avvenuto inizio delle attività relative all'intervento, con indicazione della relativa data (se non è stata già presentata);
2. dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale beneficiario secondo l'allegato E dell'avviso;
3. fatture a giustificazione della spesa. Le fatture oltre che in copia devono essere prodotte in formato xml o p7m e devono riportare la precisa identificazione del bene cui si riferisce (con eventuale matricola o numero seriale) e la seguente dicitura: "Spesa co-finanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali DPCM 30/09/2021" includendo il "Codice unico di progetto" (CUP) assegnato dal Comune;
4. preventivi di spesa; numero di ordine; contratti di fornitura sottoscritti ed accettati tra le parti;
5. estratto registro IVA acquisti e registro beni ammortizzabili con evidenza dei beni oggetto di agevolazione;
6. quietanze di pagamento dei titoli di spesa (contabile bancaria con indicazione del CRO; ricevuta bancaria attestante l'avvenuto pagamento e copia dell'estratto conto con evidenza dei pagamenti effettuati);
7. ricevute quietanzate pagamento F24 relative alle ritenute d'acconto versate;
8. dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti contenente l'elencazione delle fatture oggetto di rendicontazione e l'indicazione che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica;
9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del beneficiario, con la quale si attesta, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni che:
 - per le fatture non è mai stato riconosciuto ne sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
 - gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;
 - i beni acquistati fanno parte del patrimonio dell'impresa beneficiaria;
 - tutti i documenti allegati in copia alla richiesta di erogazione sono conformi agli originali;
 - dichiarazione di fine intervento a firma di un tecnico abilitato;
 - documentazione fotografica dei beni materiali oggetto di agevolazione;
10. relazione finale sul programma di investimento, firmata dal beneficiario, comprensiva del rendiconto sui beni materiali e immateriali acquisiti.

Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

Si precisa che sia la fattura sia la causale del bonifico devono riportare la seguente dicitura: "Spesa co-finanziata nell'ambito del Fondo Comuni Marginali II annualità DPCM 30/09/2021 **CUP F15C24002450001**"

6. Il contributo viene erogato mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili ed utilmente posizionate in graduatoria.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. I beneficiari sono le "nuove attività economiche" che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Orria.

Con "*nuove attività economiche*" si intendono:

- i) le attività che si costituiscono ed iscrivono al registro delle imprese dopo la pubblicazione del presente bando purché intraprendano una "nuova attività economica" rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale o agricola);
- ii) le imprese costituenti, vale a dire che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. territorialmente competente come "IMPRESA INATTIVA" impegnandosi, in caso di ammissione a finanziamento, entro e non oltre 30 giorni dal completamento del programma di spesa, a perfezionare l'ATTIVAZIONE dell'impresa presso la C.C.I.A.A. (art.9 L.n. 40/2007);

iii) le attività già costituite e iscritte al registro delle imprese che procedono all'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO dopo la pubblicazione del presente bando e comunque entro e non oltre 30 giorni dal completamento del programma di spesa;

iv) le attività già esistenti la cui sede legale e operativa non ricade nel territorio di Orria e che avviano una nuova attività economica nel territorio del Comune di Orria attraverso apposita unità produttiva.

I FINANZIAMENTI NON POSSONO ESSERE EROGATI IN FAVORE:

- DELLE IMPRESE GIÀ COSTITUITE SUL TERRITORIO DI ORRIA CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE;

- DELLE IMPRESE CHE SONO RISULTATE GIÀ BENEFICIARIE DEL MEDESIMO FONDO quid est DPCM 30/09/2021 Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, annualità 2021

2. I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

d) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

e) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera b) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 4 – Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 5 – Cumulo

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con:

- I regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.
- Altri finanziamenti pubblici purché le spese del presente progetto non risultino le stesse già inserite in altri finanziamenti (c.d. divieto di doppio finanziamento).

Art. 6 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. L'azione di sostegno economico, ex art. 2 DPCM 30 settembre 2021, ammessa è l'erogazione di **contributi a fondo perduto suddivisi tra spese di investimento e spese di gestione.**

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE** nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart-working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.
Questa voce non può superare il 60% dell'investimento.
- b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart-working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.
Questa voce non può superare il 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.
- c) **PROGRAMMI INFORMATICI** commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente.
Questa voce non può superare il 5% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.
- d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne.

Tali spese sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

e) POLIZZE ASSICURATIVE (assicurazioni furto ed incendio). **Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.**

2. Si precisa che la quota parte di contributo impiegata per la copertura delle spese di gestione sarà erogata con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
3. Il Soggetto Interessato, pena la non ammissibilità della domanda, dovrà presentare un piano di investimenti (Allegato B - Business Plan) organico e funzionale, tale da permettere effettivamente, la messa in attività dell'attività economica oggetto di richiesta di contributo ed idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa in termini di produzione, di costi, di spazi e di occupazione.
4. Sono ammesse a finanziamento le sole spese di investimento sostenute a far data dalla presentazione della domanda ed entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del Comune di Orria.
5. Sono ammissibili la locazione finanziaria e il finanziamento di beni purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - le spese devono essere interamente sostenute e pagate dall'impresa a partire dalla presentazione della domanda e la durata della locazione e/o del finanziamento non può superare il termine di 5 (cinque) anni;
 - la durata del contratto di locazione finanziaria (leasing finanziario) o di finanziamento deve essere compresa nel periodo indicato al punto precedente;
 - l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto di macchinari professionali e beni strumentali, nonché documentazione (ordinativi di pagamento ed estratti conto) che attestino la piena tracciabilità delle spese dalla stessa sostenute.
6. Sono considerate **spese non ammesse**:
 - l'IVA;
 - l'acquisto di mezzi mobili registrati non strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi oggetto dell'idea progettuale;
 - i beni ad uso promiscuo quali notebook, tablet, telefoni cellulari e simili, non strettamente connessi all'attività oggetto della domanda di ammissione a contributo;
 - i beni usati.

Art. 7 – Iniziative non ammissibili a contributo

1. Non sono ammissibili a contributo i progetti di investimento volti ad avviare attività di:
 - depositi,
 - magazzini,
 - autorimesse,
 - attività di commercializzazione di armi e munizione

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano istanza al Comune di Orria con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti nel presente avviso, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- a) *Copia del Documento in corso di validità del rappresentante legale o del titolare della ditta;*
- b) *Format di domanda (Allegato A);*
- c) *Progetto di Business Plan (Allegato B);*
- d) *Preventivi di spesa degli interventi da realizzare corredati da eventuale Computo Metrico a firma di tecnico abilitato;*
- e) *Titolo di disponibilità dell'immobile o dichiarazione di impegno del proprietario dell'immobile a concederlo in uso per lo svolgimento dell'attività finanziata;*
- f) *Visura camerale ordinaria ove disponibile.*

2. L'istanza deve essere inviata, in formato pdf/A, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo del Comune di Orria (SA) orriaserviziotecnico@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28.02.2025

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente, redatta in conformità all'Allegato A e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

5. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

6. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Art. 9- Valutazione delle istanze

1. La valutazione dei progetti sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento, che procederà all'esame delle domande di contributo sotto il profilo dell'ammissibilità e, successivamente, alla valutazione di merito.

2. La valutazione di ammissibilità sarà volta ad accertare la regolarità formale delle istanze verificandone:

- La presentazione entro i termini di scadenza previsti;
- La redazione in conformità agli allegati richiesti;
- La presenza di documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

3. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

5. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 10 - Criteri di valutazione delle domande di partecipazione

1. Superata la fase di ammissibilità anche attraverso la verifica della completezza e della correttezza delle informazioni fornite all'interno degli Allegati A) e B), i progetti saranno valutati nel merito in base ai criteri e i relativi punteggi di premialità di cui al successivo punto 2.

2. Criteri di valutazione:

Quota di cofinanziamento a carico del proponente (calcolata in % sul totale del contributo richiesto secondo la formula <i>totale cofinanziamento/totale contributo richiesto*100*0.50</i>)	Max 35 punti
Fino al 5% di cofinanziamento	DA 0 a 5 punti
Fino al 15% di cofinanziamento	Da 6 a 10 punti
Fino al 30% di cofinanziamento	Da 11 a 25 punti
Dal 50% di cofinanziamento	Da 26 a 35 punti
TALE PUNTEGGIO E' RICONOSCIUTO SOLO IN PRESENZA DI PREVENTIVI DI SPESA E/O DOCUMENTAZIONE DIMOSTRANTE LE SPESE CHE IL PROPONENTE DICHIARA DI CO-FINANZIARE	
Soggetto proponente	Max 15 punti
Imprese costituite da ultra quarantenni	5
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente sia composta da persone di età dai 18 anni ai 45 anni	
Impresa Femminile	10
Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.	
Ricadute Occupazionali	Max 20 punti

Il punteggio è attribuito per ogni risorsa umana inserita in azienda per almeno 12 mesi (<i>per le ditte individuali il punteggio è attribuito anche al titolare/legale rappresentante</i>)	5 punti per ogni risorsa
Il punteggio è attribuito per ogni risorsa umana inserita in azienda per almeno 12 mesi, residente nel Comune di Orria (SA)	5 punti per ogni risorsa
Il punteggio è attribuito per ogni risorsa umana iscritta al collocamento mirato inserita in azienda per almeno 12 mesi	5 punti per ogni risorsa
Il punteggio è attribuito per ogni risorsa umana di sesso femminile inserita in azienda per almeno 12 mesi	5 punti per ogni risorsa
Iniziativa correlata alla fruizione di beni e servizi turistici	
Servizi nell'ambito del turismo ** ** Il punteggio viene attribuito se il progetto è relativo alla realizzazione di servizi turistici finalizzati alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali, prodotti tipici locali, mediante la sottoscrizione di lettere di intenti o protocolli di intesa con operatori del settore.	5
Iniziativa innovativa	
Investimenti in attività non presenti sul territorio del Comune di Orria (SA). <i>Il riscontro sarà eseguito a cura dell'ufficio SUAP del Comune.</i>	10
Iniziativa rivolta ai seguenti settori:	15
Servizi all'infanzia (es. ludoteca) e a soggetti in età avanzata (es. circoli ricreativi per anziani; alloggi assistiti)	

3. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al co-finanziamento, le spese saranno considerate al netto dell'IVA.

4. Il punteggio totale massimo attribuibile all'istanza è pari a 100. Sulla base dei punteggi ottenuti, verrà redatta apposita graduatoria di merito relativa alle istanze pervenute e che abbiano superato positivamente la valutazione di ammissibilità.

5. In caso di parità di punteggio, verrà osservato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11 – Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Orria (SA), alla Sezione "Amministrazione trasparente".

2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

3. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

4. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

5. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Art. 12 – Obblighi a carico del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- Archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- mantenere per tutta la durata del progetto di investimento, nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione dello stesso, i requisiti di cui all'art. 4 comma 2;
- non cedere volontariamente, alienare o concedere in locazione l'attività e/o i beni oggetto di

- agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa;
- non trasferire la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione al di fuori del territorio del Comune di Orria, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa;

Art. 13 – Controlli e monitoraggio

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente procedimento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Art. 14 - Revoche

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo sia stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Nel caso in cui, si verifichi il trasferimento della sede o dell'unità produttiva locale al di fuori del territorio del Comune di Orria prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa;
4. Nel caso in cui, si verifichi la cessione, l'alienazione o la locazione dell'attività e/o i beni oggetti di agevolazione, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del programma di spesa.
5. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Art. 15 – Informazioni per le procedure di accesso

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - Gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Orria (SA)
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni e entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 16 – Tutela della privacy

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere. Il titolare del trattamento è il Comune di Orria, nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il RUP, nella persona del geom. Di Fiore Antonio.

Art. 17 – Responsabile del Procedimento

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Orria (SA).
2. Il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del geom. Di Fiore Antonio.
3. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.tecnico@comune.orria.sa.it

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Orria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
4. Il presente Avviso pubblico ed i relativi allegati (Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Orria (SA)

II RUP

Geom. Antonio Di Fiore